Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 28/03/2019

FATTO

La parte ricorrente deduce che l'intermediario ha chiuso un contratto di apertura di credito in conto corrente intestato alla società senza alcuna comunicazione né scritta né verbale; ha addebitato a titolo di interessi passivi una somma ritenuta troppo elevata; ha "*congelato*" la somma di €. 1.000,00 in previsione della chiusura del conto corrente della società.
L'intermediario con le controdeduzioni, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del preventivo reclamo.
Nel merito l'intermediario osserva che in data 12.10.2017 il sig. XXX, in qualità di titolare e legale rappresentante della società YYY, ha sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente di €. 10.000,00 con scadenza al 31.01.2018 e che, pertanto, non vi era alcun obbligo di inviare comunicazioni per ricordarne la scadenza; dalla data di scadenza il cliente si è reso irreperibile e non ha mai risposto alle comunicazioni inviategli tramite raccomandata in data 22.02.2018 e 23.07.2018 con le quali è stato invitato a regolarizzare le proprie esposizioni; a seguito di tale comportamento è stata addebitata la somma di €. 1.000,00 per le competenze già maturate in relazione alla chiusura dei conti.
L'intermediario chiede, pertanto, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di respingerlo perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario.
L'eccezione è fondata. Il ricorrente in sede di ricorso ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 3/7/2018 ma non ha allegato alcuna evidenza in merito, limitandosi a produrre solo i "*movimenti non contabilizzati*" (dati al 3/07/2018) e "*la lista dei movimenti*" (dati al 3/07/2018).
Le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*», sez. VI, § 1, dispongono: «*Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari […]*»
In merito, la giurisprudenza dell'ABF è conforme nel ritenere inammissibile il ricorso proposto in assenza di preventivo reclamo. Infatti, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5304/2013) ha statuito che *«[…] Il complesso delle norme qui in discussione contempla invero due diverse regole: da un lato quella che prevede la necessaria presentazione del reclamo preventivo; dall'altro, quella che impone la presentazione del ricorso entro i successivi dodici mesi. La prima configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF; la seconda, invece, stabilisce soltanto un termine per la tempestiva instaurazione della suddetta procedura, il cui dies a quo è rappresentato dal momento della presentazione del reclamo preventivo. Pertanto, il mancato esperimento della condizione di procedibilità, in quanto tale, integrando l'inesistenza di un presupposto dell'azione, può bene essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che l'Arbitro possa definire in rito la procedura, senza entrare nel merito della stessa […]*».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA